

DELIBERA N. 212/2022/CRL/UD del 08/09/2022

**A. Axxx / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/457502/2021)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 08/09/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di A. Axxx del 17/09/2021 acquisita con protocollo n. 0369191 del 17/09/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’utente assume che In data 14.01.2021 da un esame dei dati di traffico della SIM 3397846794 constatava suo malgrado che erano stati addebitati 8 euro per traffico dati non voluto e, con decorrenza da marzo 2020, circa 5 euro per un “servizio mensile non richiesto”. Dopo aver contattato il numero di assistenza clienti 119 otteneva un primo rimborso di € 4,00, formulando una segnalazione per il rimborso dei restanti € 4,00, oltre agli importi addebitati per il servizio non richiesto. Successivamente tentava di disabilitare la linea al traffico dati, ma prendeva atto che il credito residuo si era esaurito per i suddetti addebiti e che a causa di essi era impossibilitato a ricaricare la SIM e, più in generale, a poterla utilizzare. Precisava che la linea veniva riattivata, nelle more di un provvedimento temporaneo, in data 10.08.2021. Sulla scorta di tali premesse, l’istante richiedeva a TIM: i. il Ripristino del credito residuo di 25,07 euro indennizzo pari a 7,5 euro per ogni giorno di disservizio, con decorrenza dal 14.01.2021.

2. La posizione dell’operatore

L’operatore si è costituito tempestivamente nel procedimento mediante il deposito di memorie difensive. Preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’istante in quanto la SIM 3397xxxxxx non sarebbe intestato a lui, ma a tale Elisabetta, come indicato nella stessa schermata del portale TIM afferente l’utenza in oggetto e depositato dalla stessa parte istante. Sempre, in punto di rito, il Gestore eccepiva l’incompetenza territoriale dell’intestato Corecom Lazio, essendo l’utente residente a Cagliari nella regione Sardegna. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di residenza diversa da quella della regione Lazio, la TIM richiedeva, al fine di procedere alla corretta individuazione del Corecom territorialmente competente, l’applicazione di quanto previsto ex art. 3, comma 3 Regolamento Allegato A alla delibera n.353/19/CONS. Poste tali premesse procedurali, il Gestore domandava, in via preliminare che il Corecom adito, accertasse il difetto di legittimazione attiva ovvero, la propria incompetenza per territorio, dichiarando inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento. Nel merito, la TIM eccepiva come le avverse deduzioni e richieste fossero del tutto generiche e, comunque, infondate, oltre che totalmente prive di riscontro documentale. Ed invero, stando alle difese del Gestore, nella descrizione dei

fatti, controparte si sarebbe limitata a rivolgere all'operatore contestazioni generiche, anche sotto il profilo temporale, senza neppure indicare la data in cui l'addebito sarebbe stato effettuato sulla SIM e la durata del presunto disservizio. Rileva, in ultimo, come non fossero stati documentati né indicati, gli asseriti reclami rivolti a TIM. Sul provvedimento temporaneo GU5, l'Operatore precisava come lo stesso fosse stato rigettato dall'intestato Corecom per l'assenza di presupposti di merito; ed infatti il servizio di telefonia mobile non era stato affatto sospeso dal Gestore bensì, più semplicemente – trattandosi di SIM di tipo “ricaricabile” – non era attivo per assenza di credito residuo. Insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande avversarie.

3. Motivazione della decisione

La presente controversia riguarda il presunto illegittimo addebito su scheda SIM ricaricabile di un servizio non richiesto, nonché per la presenza di traffico dati non voluto, a fronte del quale – previa segnalazione – il Gestore provvedeva ad un rimborso solo parziale. Tuttavia tale richiesta è inammissibile, dato che l'Operatore ha specificamente contestato come la parte istante non fosse titolare, con riferimento alla SIM mobile 3397846794, di alcun rapporto contrattuale con il gestore. Tale eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istante, risulta peraltro coerente con la documentazione istruttoria versata in atti, ove si evince che la pagina personale del Portale TIM e relativa alla numerazione mobile in parola, è intestata a tale “Elisabetta”. Dal canto suo, sua la parte istante, a fronte di una contestazione specifica del Gestore, non ha prodotto, dedotto o provato alcunché circa la propria legittimazione ad agire personalmente, laddove intestatario, ovvero per delega o mandato dell'utente effettivo. Ciò premesso, per ciò che concerne le richieste aventi ad oggetto tale utenza mobile, l'Autorità adita in accoglimento dell'eccezione di rito sollevata dal Gestore circa la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno istante, Sig. Angelino Attene, rigetta le domande dell'istante in quanto questi non risulta essere legittimato ad agire nè in proprio, nè – in assenza di delega – in nome e per conto della persona intestataria della SIM.

DELIBERA

Articolo 1

1. In punto di rito, si dichiara improcedibile l'istanza promossa dal Sig. Angelino Attene stante il difetto di legittimazione attiva della parte istante.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini